

**REGOLAMENTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI ROMA
CAPITALE A FAVORE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI SOLIDALI**

(Delibera n. 174/2025 dell'Assemblea capitolina)

Allegato n. 1:

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE, DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 CO. 3 DEL D.LGS. N. 117/2017, AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE [oppure DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE] DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI SOLIDALI

VISTO l'art. 118 comma 4 della Costituzione che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

VISTO il d.lgs. n. 117/2017 (di seguito "**Codice del Terzo Settore**" o anche solo "**CTS**") e, in particolare, l'art. 55 che ammette il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche degli strumenti della *co-programmazione, co-progettazione e accreditamento* nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS medesimo;

VISTO il d.lgs. n. 36/2023 (di seguito "**Codice dei Contratti Pubblici**" o anche solo "**CCP**") e, in particolare, l'art. 6 che ha escluso dal campo di applicazione del CCP gli istituti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento disciplinati dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con cui sono state adottate le *Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del D.lgs. n. 117/2017*;

VISTA la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;

VISTO lo Statuto di Roma Capitale che al comma 2 dell'art. 2. Principi programmatici recita 2 *“l'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività”*;

VISTO il d.lgs. n. 199/2021 e, in particolare, gli articoli 31 e seguenti in tema di Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito **“Comunità Energetiche Rinnovabili”** o anche **“CER”**);

VISTO l'Allegato A alla Delibera ARERA n. 727/2022 (di seguito **“TIAD”**);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7.12.2023 (di seguito **“Decreto CACER”**);

VISTO l'Allegato 1 al Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22/2024 con cui sono state adottate le *“Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”* (le **“Regole Operative”**);

VISTA la D.G.C. n. 402/2022 con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro Intersettoriale *“Comunità energetiche e impianti solari”* e sono stati assunti gli indirizzi per la diffusione di impianti solari, la promozione di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo nonché *“la promozione della partecipazione di soggetti economicamente svantaggiati, strutture di prestazioni sociali, ETS, enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale, associazioni e fondazioni che realizzano progetti di inclusione e solidarietà sociale, ovvero di destinare le risorse generate dalla condivisione dell'energia a progetti di contrasto alla povertà energetica o ad altre iniziative di utilità sociale sul territorio, nel caso di comunità energetiche i cui impianti siano posizionati su edifici di proprietà di Comune, Municipi o Città Metropolitana”*;

VISTO il Regolamento per la messa a disposizione di aree e impianti fotovoltaici di Roma Capitale a favore di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali (di seguito anche solo il **“Regolamento”**), approvato e adottato con **[]**;

VISTA la deliberazione del **[]** n. **[]** del **[]** con la quale si è dato avvio al presente procedimento volto a realizzare il presente progetto di co-progettazione a cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (**“CUP”**) **[]**;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale adottato con D.A.C. n. 102 del 23 maggio 2023;

VISTO il Regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma capitale per finalità d'interesse generale

adottato con D.A.C. n. 104 del 16 dicembre 2022 e, in particolare, l'art.20 c.6 che prevede la possibilità di una concessione a titolo gratuito in caso di progetti sociali di particolare rilevanza o in ambiti territoriali particolarmente svantaggiati, in cui è valutato prioritario il valore sociale prodotto dall'intervento.

VISTO il Regolamento sul rapporto fra Roma Capitale e gli enti del Terzo settore, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 113 del 22 ottobre 2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LA DIREZIONE APICALE DEL MUNICIPIO [-]

INDICE IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

Art. 1

Finalità

1. Il presente Avviso Pubblico di individuazione (a seguire anche solo “**Avviso**”) – adottato ai sensi dell’art. 55 comma 3 del Codice del Terzo Settore e delle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del D.lgs. n. 117/2017 pubblicate con D.M. n. 72/2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dell’art. [7] oppure [8] del Regolamento – è finalizzato ad avviare una procedura di individuazione di enti del terzo settore (di seguito “**Enti del Terzo Settore**” o anche solo “**ETS**”) che abbiano già costituito o che intendano costituire delle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali, così come definita nel Regolamento, a cui assegnare:

[l’energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà o nella disponibilità del Comune/Municipio, ai soli fini della condivisione dell’energia e in particolare ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia secondo quanto previsto dal TIAD, dal Decreto CACER, dalle Regole Operative e dal Regolamento];

oppure

[aree di proprietà o nella disponibilità del Comune/Municipio ove realizzare impianti fotovoltaici da includere nelle CERS]

al fine dello svolgimento dell’attività di interesse generale, indicata dall’art. 5 CTS, mediante attività

di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con la finalità di promuovere il contrasto alla povertà energetica e sostenere – proprio attraverso i benefici derivanti dalla produzione e dalla condivisione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una comunità energetica rinnovabile – iniziative di carattere ambientale, sociale ed economico sul territorio del Comune.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto del presente Avviso è l’individuazione di un (ETS cui mettere a disposizione [l’energia prodotta dall’impianto di proprietà municipale/comunale] oppure [l’area nella disponibilità del Comune/Municipio] al fine di realizzare progetti di carattere ambientale, sociale ed economico sul territorio che consentano di contribuire alla transizione energetica in modo da rendere la città maggiormente sostenibile e, al contempo, coinvolgendo la collettività e individuandone le necessità ed esigenze, promuovano e realizzino iniziative di inclusione, solidarietà e utilità sociale.
2. Nel caso in cui più soggetti dovessero prendere parte alla presente procedura, è riservata a Roma Capitale/Municipio la facoltà di chiedere ai soggetti partecipanti di integrare le differenti proposte progettuali presentate al fine di realizzare una proposta progettuale unitaria che unisca, ove possibile, le caratteristiche delle singole proposte. In questo caso, verranno attivati dei tavoli di co-progettazione con gli ETS che abbiano presentato proposte considerate ammissibili ai sensi dell’art. 10 del presente avviso pubblico. Ai fini della partecipazione ai tavoli di co-progettazione, in caso di partecipazione di più soggetti, le diverse proposte progettuali presentate dagli ETS potranno essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale unitaria.
3. Le proposte progettuali dovranno essere conformi a quanto previsto dal d.lgs. 199/2021, dal Decreto CACER approvato con D.M. n. 414 del 07/12/2023 e dalle Regole Operative approvate con D.D. n. 22/2024 e ss. mm. ii. in tema di comunità energetiche rinnovabili, in particolare con riferimento al rispetto dei requisiti previsti per le comunità energetiche rinnovabili e per la partecipazione dei clienti finali e produttori alle stesse.
4. La proposta o le proposte progettuali selezionate saranno poi oggetto di definizione congiunta e condivisa nei tavoli di co-progettazione, come più approfonditamente specificato all’art. 10 del presente Avviso.
5. L’ETS al termine dei lavori, stipulerà con Roma Capitale una Convenzione (a seguire

“**Convenzione**”), ai sensi dell’art. 5 del presente Avviso e dell’art. 11 della Legge n. 241/1990, finalizzata a regolare gli impegni dell’ETS per la realizzazione delle attività progettuali.

Art. 3

Contributo per la realizzazione degli interventi

1. Le risorse economiche conferite dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura, che costituiscono contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, in ossequio all’art. 12 della legge n. 241/1990, sono costituite da :

[gli impianti fotovoltaici presi in considerazione dal presente avviso e la quantità stimata di energia elettrica annualmente prodotta per l’immissione in rete sono:

i. impianto ubicato [-]; stima energia annua prodotta [-];

ii. impianto ubicato [-]; stima energia annua prodotta [-];

iii. impianto ubicato [-]; stima energia annua prodotta [-];

oppure

Le aree di proprietà e/o nella disponibilità del Comune, dei Municipi e/o della Città Metropolitana presi in considerazione sono:

iv. [-]

2. [In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del D.lgs. n. 117/2017 pubblicate con D.M. n. 72/2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Roma Capitale/Municipio** predisporrà una relazione descrittiva dei beni immobili oggetto del presente Avviso indicando le eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione di specifici regimi di tutela (ad esempio, esistenza di un vincolo culturale). Inoltre, in tale relazione sarà indicato il valore d’uso per ciascun bene immobile e gli eventuali oneri dovuti per il pagamento delle utenze]. [nota: nel caso di messa a disposizione di aree e su stima messa a disposizione da Roma Capitale]

3. Dovranno essere previsti interventi di contrasto alla povertà energetica e di carattere sociale o ambientale come contributo restituito dalla CERS al territorio di riferimento anche in sostituzione di quanto derivante dagli incentivi prodotti dall’energia condivisa.

Art. 4

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa di co-progettazione gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 in possesso dei requisiti di seguito.
2. Al fine di partecipare alla presente procedura, i soggetti interessati devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati maturati alla data di presentazione della domanda:
 - a) Requisiti di ordine generale
 - i. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e 95, d.lgs. 36/2023, in quanto compatibile con le finalità e l'oggetto della presente procedura.
 - b) Requisiti costitutivi:
 - i. iscrizione o domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017.
 - ii. previsione nell'atto costitutivo e/o nello statuto della destinazione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia alla realizzazione di progetti a carattere ambientale, sociale ed economico;
 - iii. In mancanza del requisito di cui al punto ii., impegno a effettuare, all'esito della procedura e in ogni caso prima della sottoscrizione della Convenzione, tutte le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto necessarie al fine di assicurare che i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia siano destinati alla realizzazione di progetti a carattere ambientale, sociale ed economico;
 - iv. impegno ad effettuare in ogni caso, al termine della presente procedura e prima della sottoscrizione della Convenzione, tutte le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto che si renderanno necessarie in relazione alla normativa in tema di comunità energetiche rinnovabili vigente tempo per tempo e alla natura della comunità energetica rinnovabile solidale, al fine di garantire il perseguimento delle finalità e dell'oggetto del presente Avviso;
 - c) Requisiti tecnico-professionali:
 - i. possedere i requisiti stabiliti dalla normativa di settore inerente all'autoconsumo energetico diffuso secondo quanto previsto dal d.lgs. 199/2021, dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A., dal TIAD, dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, nonché dalla disciplina di volta in volta vigente;

- ii. essere in regola con le polizze assicurative di eventuali operatori e volontari coinvolti, per la copertura di infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse nonché polizze di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera per tutto il periodo di svolgimento delle attività in Convenzione;
 - iii. rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali come previsto dal Regolamento U.E. n.679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 Codice della Privacy, nonché dal d.lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.
- d) Requisiti economico finanziari:
- i. [avere sufficienti e idonee capacità economico finanziarie in termini di risorse, uomini e mezzi proporzionate agli obiettivi del progetto presentato e funzionali a garantire il raggiungimento degli scopi del presente Avviso] [nota: da verificare in base all'oggetto concreto della procedura];
3. Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che:
- a) perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e con i valori espressi dall'Amministrazione;
 - b) siano in situazione di conflitto di interesse in ragione dei contenuti dell'attività oggetto della collaborazione;
 - c) abbiano contenziosi in corso con Roma Capitale.
4. I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente.
5. Roma Capitale effettuerà le verifiche sul possesso e sulla veridicità dei requisiti dichiarati di cui al presente articolo.
6. In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, l'amministrazione procedente potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Art .5

Convenzione

1. Tra l'ETS selezionato e Roma Capitale sarà stipulata una Convenzione (il cui schema è allegato al presente Avviso in Allegato C) ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto la

costituzione di un partenariato finalizzato alla collaborazione nell'attuazione del progetto operativo finale redatto dal tavolo di co-progettazione. Nel caso di attivazione del tavolo di co-progettazione con più ETS le cui proposte siano ritenute ammissibili, la Convenzione sarà sottoscritta con l'ETS coinvolto nel progetto operativo finale.

2. La Convenzione sarà efficace dalla sua data di sottoscrizione e avrà durata [-].
3. Roma Capitale si riserva, in qualsiasi momento:
 - a) di chiedere all'ETS la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e/o alla rimodulazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche e integrazioni del progetto;
 - b) di disporre unilateralmente e sulla base di un proprio insindacabile giudizio la cessazione degli interventi e delle attività a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee che ne impediscano o rendano eccessivamente gravosa o infruttuosa la sua prosecuzione.
4. L'ETS selezionato sarà altresì tenuto a rispettare le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti al progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.
5. Resta inteso che la Convenzione potrà essere risolta da Roma Capitale nel caso in cui gli incentivi generati dalla condivisione dell'energia prodotta vengano destinati dalla CERS a finalità o progetti diversi da quelli concordati con l'Amministrazione mediante patto di collaborazione o altro strumento di Amministrazione, con facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 6

Modalità e termini di partecipazione

1. La candidatura dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dall'ETS utilizzando l'Allegato A - "Domanda di partecipazione alla procedura comparativa di co-progettazione". La domanda presentata secondo format diversi non sarà accettata e sarà esclusa.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC: [-] entro il [-] [nota: almeno 60 giorni]

specificando nell'oggetto [-]. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

3. Il termine indicato al precedente comma può essere proporzionalmente prorogato da Roma Capitale nel caso in cui si rendesse necessario un sopralluogo degli impianti e/o delle aree indicati all'art. 3 che precede.

4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata a pena di esclusione la seguente documentazione:

- a) **Allegato A “Domanda di partecipazione”** alla procedura comparativa di co-progettazione unitamente a:
 - i. Scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ETS;
 - ii. Statuto e Atto costitutivo dell'ETS;
 - iii. Curriculum dell'ETS e descrizione dell'attività svolta;
- b) **Allegato B “Dichiarazioni sostitutive”** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4, inclusa espressa liberatoria in favore di Roma Capitale per eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale dell'idea progettuale presentata, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS.
- c) **Allegato C “Proposta progettuale”** formulata in modo sintetico, illustrando in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 9. Le idee progettuali dovranno essere comprensive del piano finanziario e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS.

Eventuali allegati ulteriori non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

5. Roma Capitale verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/200, e ss. mm. ii.

6. Nel caso di esclusione di una domanda di partecipazione, l'Amministrazione - in coerenza con l'Art. 4 del Regolamento “Modalità di indizione e di svolgimento delle procedure” - comunicherà

all'interessato per iscritto, entro il termine di 90 giorni, le relative motivazioni.

Art .7

Procedura

1. Sono ammesse alla presente procedura comparativa le candidature che:
 - a) provengano dai soggetti di cui all'art. 4 del presente Avviso, che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4 medesimo;
 - b) siano presentate entro i termini e con le modalità di cui all'art. 7 del presente Avviso;
 - c) siano corredate dalla presentazione di un'idea progettuale coerente con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente Avviso.

La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al presente comma comporta la non ammissibilità della candidatura alla presente procedura comparativa. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, Roma Capitale ne verificherà la regolarità formale unitamente alle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, nonché la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso attivando — ove necessario — il soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.

2. La verifica dei requisiti formali sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento.
3. La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle domande fissato dal presente Avviso. La Commissione sarà incaricata di valutare nel merito le proposte progettuali pervenute attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, secondo i criteri di cui all'articolo 9. Al fine di garantire la terzietà e imparzialità della valutazione lungo tutto l'arco del procedimento ad evidenza pubblica, si precisa che i membri della commissione di valutazione delle domande non parteciperanno al successivo tavolo di co-progettazione attivato dall'amministrazione.
4. Le proposte progettuali dovranno essere formulate in modo sintetico, illustrando in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti dell'idea progettuale corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 9, ivi compresi il piano di fattibilità economica e di rientro dell'investimento.

5. Le proposte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti saranno escluse dalla Commissione.
6. Il tavolo di co-progettazione ai sensi dell'art. 10 verrà avviato con l'ETS che abbia ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri di cui all'art. 9. A discrezione della Amministrazione precedente, più proposte progettuali che siano state ritenute sufficienti potranno concorrere alla determinazione della idea progettuale "unitaria" e condivisa, con rilevanza proporzionale al punteggio conseguito.
7. Il processo di co-progettazione dovrà avere una durata indicativa massima di tre mesi e potrà essere prorogato dal responsabile del procedimento per un periodo massimo di [...].
8. È facoltà dell'Amministrazione non procedere all'individuazione del soggetto partner in caso di mancata presentazione o inidoneità delle proposte. Inoltre, è facoltà dell'Amministrazione non procedere alla selezione per ragioni di pubblico interesse.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto per la coprogettazione, anche in presenza di una sola proposta, purché essa sia ritenuta valida e congrua con l'oggetto della presente istruttoria ed abbia raggiunto il punteggio minimo richiesto.

Art. 8

Criteri di valutazione e punteggio

1. La Commissione valuterà le proposte progettuali utilizzando i criteri di valutazione, meglio specificati nella scheda sottostante:

(Nota bene. Il punteggio è indicativo e può essere cambiato)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A- CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA	Max 25
A1 - Interventi/progetti precedentemente realizzati relativi a comunità energetiche e a progetti inerenti tematiche ambientali, sociali ed economici. Significatività e adeguatezza delle esperienze realizzate, livello di innovatività e impatto delle stesse.	max 10
A2 - Qualità e adeguatezza della struttura organizzativa dell'ETS con particolare riferimento a risorse umane, coordinamento e modalità di monitoraggio delle attività e descrizione del coinvolgimento della	max 15

collettività e abitanti del territorio:	
B- CAPACITÀ DI RADICAMENTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE	max 15
Effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati nei progetti di transizione energetica, inclusione sociale ed economica.	max 15
C- IDEA PROGETTUALE	max 60
Effettiva conoscenza del contesto sociale ed energetico locale ed efficace descrizione del progetto sociale, ambientale, economico che si intende realizzare attraverso la CERS	max 10
Coerenza del progetto rispetto allo specifico bisogno ambientale, sociale e/o economico del territorio in cui insiste il progetto.	max 10
Presenza di proposte di divulgazione del progetto CERS finalizzate a modificare le abitudini di consumo dei soci, ad ottimizzare l'autoconsumo collettivo e ad ampliare l'adesione sociale .	max 10
Estensione della comunità energetica rinnovabile (numero di soggetti partecipanti e coerenza della produzione degli impianti rispetto ai consumi dei partecipanti).	max 10
Contrasto alla povertà energetica: presenza di proposte di interventi e progetti destinati a soggetti in disagio fisico o economicamente svantaggiati e/o presenza di progetti a loro destinati	max 10
Descrizione e monitoraggio nel tempo della valutazione di impatto sociale	max 10

Art. 9

Tavolo di Co-progettazione

1. Il percorso di co-progettazione procederà secondo le seguenti fasi:

- a) Verifica da parte del Responsabile del procedimento della regolarità formale delle candidature entro [-] giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal presente Avviso per la presentazione della candidatura e delle proposte progettuali.
- b) Valutazione delle proposte da parte della Commissione entro [-] giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal presente Avviso per la presentazione della candidatura e delle proposte progettuali;
- c) Avvio del tavolo di co-progettazione con il soggetto individuato ed elaborazione del progetto operativo finale e del piano economico entro [-] giorni dalla conclusione della fase indicata al precedente punto b);
- d) nel caso di ammissione di più ETS al tavolo di co-progettazione, elaborazione di una proposta “unitaria”, che sia la risultante dell’integrazione delle proposte progettuali ammesse ai sensi dell’articolo 7, comma 6. Questa fase dovrà concludersi entro [-] giorni dalla conclusione della fase indicata al precedente punto b);
- e) sottoscrizione della Convenzione tra Roma Capitale e l’ETS individuato, ovvero con l’ETS costituito dai soggetti la cui idea progettuale sia confluita nel progetto operativo finale, entro [-] giorni dall’elaborazione del progetto operativo finale e del cronoprogramma.
- f) attuazione della Convenzione mediante la realizzazione delle attività di interesse generale previste dal progetto operativo finale.

La fase di co-progettazione successiva alla procedura di individuazione dell’ETS verrà condotta dall’Unità [...] Municipio e dal responsabile dell’ETS o degli ETS individuati. Il Responsabile del procedimento avvia le operazioni di co-progettazione con gli ETS, singoli e associati, finalizzate alla definizione condivisa del progetto definitivo che dovrà essere delineato a partire dai progetti con punteggio più alto in graduatoria.

La co-progettazione si concluderà con la stesura del progetto operativo finale e del piano economico finanziario che costituiranno parte integrante della Convenzione. Gli ETS individuati dovranno rendersi disponibili per sessioni di co-progettazione online e/o in presenza con i referenti dell’Amministrazione a partire dalla data di comunicazione al soggetto selezionato e fino alla definizione del progetto operativo finale. Le sessioni di co-progettazione dovranno essere oggetto di apposita verbalizzazione.

2. Qualora l'esito del tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni da parte di Roma Capitale, quest'ultima potrà:
 - a) intraprendere un percorso analogo con l'ETS con il successivo miglior punteggio in elenco;
 - b) revocare l'intera procedura comparativa.
3. Il risultato definitivo del tavolo di co-progettazione sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione dell'ETS o degli ETS e diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione. L'ETS o gli ETS individuati sono obbligati alla stipula della Convenzione. In caso di inadempimento dell'obbligo senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiararne la decadenza dalla Convenzione, addebitandogli eventuali spese e danni conseguenti.
4. Roma Capitale è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione degli ETS al tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale e alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

Art. 10

Pubblicità

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all'Albo Pretorio e sul sito web di Roma Capitale, nella sottosezione [...] all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l'esito della presente procedura comparativa di individuazione dell'ETS partner ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
3. L'Avviso non determina alcun vincolo per Roma Capitale che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un'unica candidatura.

Art. 11

Modalità di rendicontazione

4. Le attività dovranno essere rendicontate secondo le indicazioni fornite e le scadenze semestrali previste dall'Amministrazione. La rendicontazione economica dovrà essere sempre accompagnata dalla rendicontazione tecnica del semestre di riferimento. La rendicontazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal/dalla legale rappresentante. Nel caso si riscontri una differenza

sostanziale tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato, l'Amministrazione potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 5.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei quali Roma Capitale entrerà in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, del d.lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti.
2. I dati forniti saranno trattati per le finalità del presente Avviso e diffusi sul sito di Roma Capitale limitatamente a quanto richiesto dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
3. Il titolare del trattamento dati è Roma Capitale. Il responsabile del trattamento dati è [-].

Art. 13

Responsabile del procedimento amministrativo e contatti

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 è [-].
2. Per informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente Avviso, si può scrivere al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC: [-] entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione inserendo nell'oggetto della PEC la dicitura: [-].
3. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza mediante pubblicazione in forma anonima sul sito web [-]. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
4. Roma Capitale si riserva la possibilità di contattare i candidati qualora emergesse l'esigenza di avere da essi chiarimenti o informazioni durante la procedura di valutazione. Questo contatto avverrà esclusivamente via PEC. È pertanto indispensabile che l'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione sia corretto e funzionante e venga quotidianamente monitorato.

Art. 14

Allegati

Il presente Avviso contiene, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti Allegati:

- Allegato A “Domanda di partecipazione”
- Allegato B “Dichiarazioni sostitutive”
- Allegato C “Proposta progettuale”
- Allegato D “Schema di Convenzione”